



COMUNE DI FOGLIANISE

IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2024

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

Si ricorda che la scadenza per il pagamento della rata in acconto IMU è fissata per il giorno 17 giugno 2024.

Si confermano le aliquote IMU già approvate dal Comune per l'anno 2023, anche per l'anno 2024, come da delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 09-04-2024.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

- **le abitazioni principali e pertinenze** della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare;
- **i terreni agricoli** nei seguenti casi [art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019]:
 - terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
 - terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
 - terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Le principali agevolazione in materia di IMU:

- fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili [art. 1, comma 747, lett. a e b), della legge n. 160 del 2019] la base imponibile è ridotta del 50%.
- abitazioni concesse in comodato [art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019]. Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: – il contratto di comodato sia registrato; – il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest'ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; – il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l'immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli [art. 1, comma 741, lett. d), della legge n. 160 del 2019] Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
- su di esse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
- L'agevolazione comporta l'esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l'eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020);

Aliquote:

N	Tipologia Immobili	Aliquot e	Codice tributo
1	Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito L. 214/2011	5,75	3912
2	Fabbricati produttivi Cat. D, ad eccezione della categoria D10 e D3	10,60	3925 (Quota Stato) 3930 (Quota Comune)
3	Fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale entro il II grado a condizione che gli stessi vi risiedano con il nucleo familiare a se stante, limitatamente al periodo di residenza anagrafica	5,60	3918
4	Altri fabbricati	10,60	3918
5	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	esenti	3939
6	Aree fabbricabili	10,60	3916
7	Fabbricati rurali strumentali	1,00	3913

***** ATTENZIONE*****

Dal 1 gennaio 2023 la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50%

I pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, il 50% dell'imposta, entro il 16 giugno-seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre). È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Il versamento dell'imposta dovrà avvenire mediante F24 (solo codice tributo IMU) indicando come codice catastale D644.

Esclusivamente per i versamenti dall'estero si procede effettuando un Bonifico Bancario sul conto di tesoreria dell'Ente. L'IBAN su cui fare il bonifico (esclusivamente per i residenti all'estero) è: IT95D050341500000000022306, il BIC è: BAPPIT21E20, inserendo nella causale del versamento gli stessi dati contenuti nel Modello F24, ovvero Codice fiscale del contribuente, indicazione dell'imposta versata con il corrispondente Codice Tributo, l'anno di riferimento, indicando che si tratta di "Acconto". Il codice catastale del Comune di Foglianise è: **D644**.

Inviare per i successivi controlli copia del bonifico via mail all'indirizzo dell'Ufficio Tributi: tributi@comune.foglianise.bn.it.

Si ricorda infine che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "[ravvedimento operoso](#)".